



COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

Provincia di Catania

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Registro Generale 7 del 20-09-2021

OGGETTO: REQUISIZIONE PROVVISORIA DAL 20/09/2021 AL 31/03/2022 DEI LOCULI CIMITERIALI CONCESSI E NON OCCUPATI

ORDINANZA DEL SINDACO

(ex art 50 co. 5 d.lgs 267 del 2000)

OGGETTO: REQUISIZIONE PROVVISORIA DAL 20/09/2021 AL 31/03/2022 DEI LOCULI CIMITERIALI CONCESSI E NON OCCUPATI

VISTO che l'Amministrazione Comunale deve istituzionalmente assicurare la sepoltura delle salme all'interno del cimitero comunale attraverso la realizzazione di loculi e/o la disponibilità di aree destinate alla realizzazione di sepolture;;

CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 10/09/2021 è stato approvato il bilancio di previsione con il quale si prevedono le risorse per la realizzazione di n 40 loculi, che a tutt'oggi non risultano realizzati;

CONSIDERATO che l'attuale disponibilità dei loculi è esaurita e che occorre prevedere le modalità per far fronte alla tumulazione delle salme che perverranno al cimitero;

ATTESO che è stata effettuata una ricognizione sui luoghi da cui è emerso che ci sono n. 40 loculi disponibili comunque già concessionati a privati;

CONSIDERATO che si prevede di realizzare i suindicati nuovi loculi in 3 mesi e che ulteriori 3 mesi si prevedono per la estumulazione e ricollocazione in loculi nuovi da concessionare;

PRESO ATTO che:

- ad oggi si presenta una situazione eccezionale e urgente che determina l'assoluta ed improrogabile necessità di intervenire, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute nell'ambito del cimitero comunale;

- valutata la situazione in corso, l'unica soluzione possibile resta la requisizione dei loculi cimiteriali concessi ai privati per tumulazioni e in atto non utilizzati;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare;

RAVVISATA l'esigenza di evitare l'insorgere di una condizione di emergenza igienico sanitaria connessa con l'impossibilità a procedere agli ordinari seppellimenti, dovuti alla carenza di loculi cimiteriali;

RITENUTO necessario ed urgente requisire temporaneamente i sopra citati loculi, al fine di tumulare le salme in arrivo al cimitero prive di sepoltura, per tutelare l'igiene e la salute pubblica;

VISTO l'art. 50 comma 5 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO Il Regolamento di Polizia Mortuaria;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti modalità, da applicare a decorrere dal 20/09/2021 e fino al 31/03/2022 per il seppellimento provvisorio delle salme nei loculi in atto non occupati ma assegnati a privati e ubicati all'interno del Cimitero comunale:

- 1) prioritariamente verranno occupati i loculi non occupati acquisiti da cittadini residenti ancora in vita e di età più giovane;
- 2) il familiare del parente tumulato provvederà al versamento al momento della sepoltura del 50% della tariffa vigente, impegnandosi a versare il restante 50% al momento della concessione definitiva e con il pagamento della tariffa che sarà in vigore in quel momento;
- 3) non è consentita l'apposizione di lastre marmoree nei loculi occupati provvisoriamente;
- 4) Si obbliga, il familiare del defunto tumulato provvisoriamente, a lasciare libero il loculo assegnato con la presente ordinanza, quando questo Ente metterà a disposizione il loculo definitivo. Il familiare in alternativa, al termine del periodo di tumulazione provvisoria, ha la facoltà di trasferire definitivamente la salma in una tomba a terra;
- 5) Nel caso in cui, durante l'operazione di trasferimento della cassa e cadavere, dal loculo provvisorio al loculo definitivo, si riscontrasse la fuoriuscita di materiale organico dal feretro stesso, il familiare dovrà effettuare la "ricofanatura", a proprie spese, della bara con cassa in zinco esterna da saldare lungo tutto il perimetro di sviluppo del coperchio, per ripristinare la condizione di chiusura ermetica della cassa stessa, prevista dalla legge. Solo dopo questa operazione è possibile effettuare la tumulazione definitiva. In tale fattispecie a carico dei familiari del defunto è posto anche l'onere della eventuale pulizia e igienizzazione, con prodotti specifici cimiteriali, del loculo occupato temporaneamente.
- 6) La durata della concessione temporanea/provvisoria è al massimo di 6 Mesi. Tale concessione deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti, il cui originale è da conservarsi presso gli Uffici cimiteriali comunali.
- 7) In caso di decesso del concessionario del posto salma, concesso ed occupato provvisoriamente da altro defunto, il posto-salma dovrà essere immediatamente liberato e trasferito in un altro posto-salma da assegnare provvisoriamente;
- 8) La provvisorietà cessa automaticamente con la realizzazione e la concessione dei nuovi posti-salma. I familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà, hanno diritto all'assegnazione del loculo nella nuova costruzione, secondo l'ordine cronologico di sepoltura provvisoria.
- 9) La tariffa di cui al punto 2 costituisce anticipo nella misura del 50% per le spese per l'assegnazione della sepoltura definitiva.

- 10) Di requisire, in via contingibile ed urgente, ed a titolo temporaneo dal 20/09/2021 al 31/03/2022 nelle more della realizzazione dei nuovi colombari, i loculi cimiteriali già affidati in concessione ai singoli richiedenti ma non ancora utilizzati, contraddistinti dai numeri 32, 40, 22, 24, 26, 28, 13, 15, 17, 19, 7, 9 relativamente all'isolato II e dai numeri 4, 24, 28, 30, 36, 39, 45, 46, 52, 58, 60, 70, 74, 76, 78, 87, 90, 94, 102, 106, 109, 116, 119, 123, 127, 131, 138, 140 relativamente all'isolato I;
- 11) Nessun onere o spesa per la futura estumulazione e nuova tumulazione sarà dovuta dai familiari dei defunti che andranno ad occupare i loculi definitivamente assegnati quando le salme, tumulate in via provvisoria, verranno definitivamente trasferite nei nuovi loculi;
- 12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di 60 gg. dalla data di notifica (pubblicazione) al T.A.R. della Sicilia o in via alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

SI DISPONE di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio On-line del Comune per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e comunque fino alla durata della presente ordinanza e di renderla nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune (home page e Amministrazione Trasparente), nonché presso il Cimitero Comunale.

IL SINDACO
Filippo Privitera
Camporotondo Etneo 20-09-2021

IL SINDACO
FILIPPO PRIVITERA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005